

Presentazione del servizio prevenzione e promozione della qualità di vita di Pro Senectute Ticino e Moesano

Quadro giuridico

Obbligo di discrezione degli operatori sociali del servizio

Per quanto riguarda gli operatori del servizio, essi sottostanno all'obbligo di discrezione secondo l'art. 35 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), secondo il quale è perseguibile chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati.

Segreti sono tutti quei fatti e quelle circostanze afferenti la sfera privata del paziente, conosciute o accessibili solo ad una cerchia limitata di persone e su cui il titolare vanta un interesse a mantenere il riserbo.

All'art. 35 LPD sottostanno dati personali segreti degni di particolare protezione o profili della personalità, ossia dati sensibili, come ad esempio la situazione economica, le relazioni personali, la salute, lo stato psico-fisico, le opinioni politiche o religiose, ecc. dell'utente (art. 3 lett. c e d LPD).

Il segreto non comprende solo i dati sensibili che l'utente ha rivelato a titolo confidenziale all'operatore sociale, bensì tutto ciò di cui quest'ultimo è venuto a conoscenza nell'esercizio della propria funzione volutamente o per caso, ad esempio durante una visita domiciliare.

Gli operatori del servizio sottostanno inoltre al segreto professionale secondo l'art. 14 del Regolamento della Fondazione Pro Senectute per la vecchiaia Ticino e Moesano.

Conseguenze della violazione dell'obbligo di discrezione

La violazione dell'obbligo di discrezione ai sensi dell'art. 35 LPD è punita, a querela di parte, con la multa (art. 35 cpv. 1 LPD).

La rivelazione legale del segreto

Il consenso dell'utente o del suo rappresentante legale

Se il titolare del segreto, ossia la persona alla quale si riferiscono le informazioni – nella fattispecie l'utente – è capace di discernimento, egli può liberare l'assistente sociale dall'obbligo di discrezione (art. 13 cpv. 1 LPD).

Se l'utente è capace di discernimento, esso è il solo competente per autorizzare la divulgazione delle informazioni confidenziali, anche se dovesse essere minorenne oppure interdetto; si tratta infatti di un diritto strettamente personale ai sensi dell'art.

19 cpv. 2 CCS. Anche un utente che si trova sotto curatela generale (art. 398 CCS) può dunque liberare l'assistente sociale dall'obbligo di discrezione.

Se l'utente è incapace di discernimento è il suo rappresentante legale a dover dare il consenso.

La capacità di discernimento deve essere valutata caso per caso, in funzione della natura e delle conseguenze dell'atto da compiere. Il paziente deve essere in grado di comprendere il significato e la portata delle informazioni soggette al segreto; deve pertanto sapere su cosa esattamente verte il segreto ed in cosa consistono le informazioni che con il suo consenso verrebbero divulgate.

Il consenso può essere specificato e limitato sia con riferimento alla persona autorizzata a trasmettere l'informazione, che al suo contenuto o ai destinatari (per es. solo un'autorità precisa o un determinato parente).

La validità del consenso non dipende da alcuna forma particolare. Esso può dunque essere dato anche oralmente; è però in ogni caso comunque consigliato farlo mettere per iscritto, per non imbattersi in seguito in difficoltà probatorie.

Il diritto/dovere di segnalazione

Segnalazione all'autorità di protezione degli adulti

La divulgazione delle informazioni confidenziali non è punibile se prevista o addirittura imposta dalla legge (art. 13 cpv. 1 LPD; art. 14 CPS).

Secondo l'art. 443 CCS, che regola i diritti e gli obblighi di avviso nei confronti dell'autorità di protezione degli adulti, quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti; sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale (art. 443 cpv. 1 CCS). Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti; i Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso (art. 443 cpv. 2 CCS).

Il Servizio Prevenzione non svolge un'attività ufficiale, e non sottostà dunque all'obbligo di segnalazione secondo l'art. 443 cpv. 2 CCS. Se una persona pare bisognosa di aiuto, quest'ultimo ha però il diritto di segnalare all'ARP giusta l'art. 443 cpv. 1 CCS, anche senza il consenso dell'utente. Una tale segnalazione non lede il diritto alla protezione dei dati (art. 13 cpv. 1 LPD). L'operatore del Servizio Prevenzione che fa una tale segnalazione agisce lecitamente (rispettivamente non agisce illecitamente) e non è dunque perseguibile penalmente.

Per fare una segnalazione non è necessario accertarsi che la persona sia effettivamente bisognosa di aiuto ai sensi della Legge sulla protezione degli adulti, non è dunque necessario sapere se siano adempiuti i presupposti legali per un intervento dell'ARP. Sono sufficienti percezioni e valutazioni dell'operatore sociale a seguito di comportamenti dell'utente in riferimento alle sue questioni personali o finanziarie, le quali facciano pensare che quest'ultimo abbia bisogno di protezione da parte di terzi rispettivamente dello Stato.

Se tra l'utente e Pro Senectute dovesse esservi un contratto di mandato ed il mandante dovesse essere presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento, il mandatario dovrebbe avvisarne l'autorità di protezione degli adulti

del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi (obbligo secondo l'art. 397a CO). L'incapacità di discernimento è durevole se la sua causa non può essere eliminata perché il cervello ha subito un danno irreversibile, se non si può quindi più aspettarsi che il mandante riacquisti prima o poi la capacità di discernimento. Ciò può essere il caso ad esempio in presenza di una demenza senile o Alzheimer. L'avviso è adeguato a tutelare gli interessi del mandante se per il suo benessere e la sua protezione (art. 388 cpv. 1 CCS) pare necessaria una misura da parte dell'autorità. Ciò è il caso se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente o se la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (art. 389 CCS). Il mandatario può fare segnalazione solo se un sostegno da parte di familiari o terzi (amici, conoscenti, vicini ecc.) manca completamente o è insufficiente e il mandante appare dunque bisognoso di aiuto e protezione. Questo obbligo prevale sull'obbligo di discrezione e segreto dell'art. 398 cpv. 2 OR.

La segnalazione all'Autorità di protezione degli adulti non è legata ad alcuna forma specifica; essa può dunque anche essere fatta oralmente.

Denuncia all'autorità di perseguimento penale

Al contrario dei dipendenti statali e degli operatori sanitari che sottostanno alla Legge sanitaria (LSan), il servizio prevenzione e promozione della qualità di vita di Pro Senectute non ha l'obbligo legale esplicito di segnalare al Ministero Pubblico se viene a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio o in caso di morte, lesione o malattia per causa certa o sospetta di reato.

Il SPM ha però il diritto di denunciare all'autorità di perseguimento penale eventuali reati (art. 301 CPP); il Codice di procedura penale prevale infatti sulla LPD.

In diritto penale esiste la perseguibilità di reati commessi per omissione (ad esempio se a seguito di una mancata segnalazione la persona viene uccisa o ferita seriamente), per coloro che hanno una posizione di garante nei confronti dell'anziano. La posizione di garante nasce in base alla legge o a contratto. In certe situazioni quindi, una mancata segnalazione di una situazione grave, nota, potrebbe anche comportare l'avvio di procedimenti penali nei confronti di quell'operatore che seguiva l'utente e che sapeva dell'esistenza dei rischi.

Un'eventuale denuncia va fatta al Ministero Pubblico o alla Polizia per iscritto oppure oralmente a verbale (art. 301 del Codice di diritto processuale penale svizzero, CPP). Lo stesso vale per la querela di parte (art. 303-304 CPP).